

**COMUNE DI CAIOLO**  
**Provincia di Sondrio**



**ORIGINALE**

***Deliberazione del CONSIGLIO Comunale***

N. 22 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria -**

L'anno 2017 addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE - alle ore 21.10  
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito  
il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.  
All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO		X
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO		X
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9.6.1992, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il richiamato regolamento, con l'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in sostituzione del precedente a seguito delle nuove disposizioni normative ed in particolare:

- Regolamento Regionale Lombardia 09/11/2004, n. 6, modificato con Regolamento Regionale 06/02/2007, n. 1
- Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità approvato con L.R. 30/12/2009, n. 33.

VISTO l'allegato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona, composto da n. 62 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Con voti n. 7 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi nelle forme di legge dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

1. Di approvare, l'allegato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, composto da n. 62 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente regolamento, sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 9.6.1992;
3. di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line del Comune oltre che sul sito istituzionale – amministrazione trasparente – Sezione di I° livello Disposizioni Generali – Sezione di II° livello Atti Generali ;
4. di dare atto che l' allegato Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente Deliberazione;
5. di demandare ai Responsabili di Servizi i interessati per gli adempimenti di competenza.

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 22 del 23.11.2017  
avente per oggetto:

**“Approvazione regolamento di Polizia Mortuaria”**



La sottoscritta Vettovalli Cinzia – responsabile del Servizio Affari Generali ed alla Persona del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, li 23.11.2017



Il Resp. del Servizio Affari Generali  
ed alla Persona  
Cinzia Vettovalli



**COMUNE DI CAIOLO**  
PROVINCIA DI SONDRIO



# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 23.11.2017**

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I      **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1      Oggetto
- Articolo 2      Competenze
- Articolo 3      Responsabilità
- Articolo 4      Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 5      Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune

### CAPO II     **FERETRI**

- Articolo 6      Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 7      Feretri per inumazione, cremazione e trasporti
- Articolo 8      Fornitura gratuita di feretri

### CAPO III    **ESERCIZIO DI ATTIVITA' E DI TRASPORTI FUNEBRI**

- Articolo 9      Trasporti funebri
- Articolo 10     Modalità di trasferimento delle salme
- Articolo 11     Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 12     Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 13     Riti religiosi

## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I - CIMITERI

- Articolo 14     Ubicazione cimitero
- Articolo 15     Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 16     Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 17     Ammissione nel cimitero
- Articolo 18     Regime particolare
- Articolo 19     Comportamento all'interno dei cimiteri

### CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 20     Inumazione
- Articolo 21     Tumulazione

### CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 22     Esumazioni ordinarie
- Articolo 23     Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 24     Esumazione straordinaria
- Articolo 25     Estumulazioni
- Articolo 26     Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 27     Raccolta delle ossa
- Articolo 28     Disposizioni cautelative
- Articolo 29     Oggetti da recuperare
- Articolo 30     Disponibilità dei materiali

### CAPO IV - CREMAZIONE

- Articolo 31     Cremazione
- Articolo 32     Urne cinerarie
- Articolo 33     Consegna e affidamento delle ceneri
- Articolo 34     Dispersione delle ceneri

## **CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI**

- Articolo 35 Orario
- Articolo 36 Riti funebri
- Articolo 37 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 38 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 39 Materiali ornamentali

## **TITOLO III- CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 40 Sepolture private
- Articolo 41 Durata delle concessioni
- Articolo 42 Modalità' di concessione
- Articolo 43 Uso delle sepolture private

### **CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 44 Subentri
- Articolo 45 Rinuncia a concessione a tempo determinato

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 46 Revoca
- Articolo 47 Decadenza
- Articolo 48 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 49 Estinzione

## **TITOLO IV- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 50 Accesso al cimitero
- Articolo 51 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 52 Vigilanza
- Articolo 53 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

## **TITOLO V- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 54 Mappa
- Articolo 55 Annotazioni in mappa
- Articolo 56 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 57 Schedario dei defunti
- Articolo 58 Scadenziario delle concessioni

### **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 59 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Articolo 60 Cautele
- Articolo 61 Concessioni pregresse
- Articolo 62 Norma transitoria

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Articolo 2**

##### **Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt. 31, 113 e 114 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i..

#### **Articolo 3**

##### **Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque all'interno dei cimiteri nell'espletamento di servizi di cui al presente regolamento o a seguito della posa di oggetti o decorazioni sulle tombe causi danni a persone o cose del Comune o altrui, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, oltre all'eventuale responsabilità penale.

#### **Articolo 4**

##### **Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici demografici è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

#### **Articolo 5**

##### **Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune**

Le comunicazioni del Comune nei confronti degli eredi o aventi diritto del defunto, verranno eseguite nei confronti del parente più prossimo come da Codice Civile e, in caso di parità di grado, verrà contattata la persona più anziana anagraficamente.

Ogni istanza rivolta ad ottenere servizi cimiteriali (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione ( aree, cellette ossario o cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, monumenti, epigrafi, ecc., ovvero provvedimenti dell'Amministrazione Comunale nell'ambito disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio da cui dipendono le attività cimiteriali.

La stessa istanza dovrà contenere espressa manleva a favore del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Colui o coloro che sottoscrivono l'istanza dovranno altresì produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere la piena disponibilità del diritto che fa/fanno valere, in proprio od in nome e per conto degli altri aventi diritto.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **CAPO II - FERETRI**

### **Articolo 6**

#### **Deposizione della salma nel feretro**

Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, periodo di osservazione salme e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle Leggi Regionali e Statali in materia.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90 nonché dalla Circolare Interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93 e dalle disposizioni specifiche impartite dai competenti Uffici dell'ASL. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale a ciò autorizzato e viene certificata in apposito verbale unitamente alla verifica sulla identità del cadavere.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate alla inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola e accessori di tipo biodegradabile.

In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

Il feretro dovrà essere accompagnato di norma, dalla seguente documentazione:

- verbale di verifica del feretro;
- richiesta di inumazione/tumulazione;
- autorizzazione alla sepoltura;
- autorizzazione al trasporto.

Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il Responsabile del competente servizio comunale accerterà la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso - qualora trattasi di sepoltura privata - o il diritto di sepoltura - qualora trattasi di sepoltura comune - in base alla richiesta pervenuta.

La documentazione dovrà essere conservata negli archivi comunali e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private e i rispettivi concessionari.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero



progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **Articolo 7**

### **Feretri per inumazione, cremazione, trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dalla Regione.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dalla Regione, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Articolo 8**

### **Fornitura gratuita dei feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è verificato sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## **CAPO III - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ E DI TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 9 Trasporti funebri**

L'attività e il trasporto funebre nel Comune di Caiolo (SO) è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8 – comma 2 – della Legge Regionale n.22 del 18.11.2003, e dovrà svolgersi in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre non può avvenire all'interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Il Comune, con regolamento, può dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente nel tempo.

Le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma e dei cadaveri;
- effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni;
- effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune.

E' fatto divieto alle imprese:

- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

La violazione dei divieti di cui al comma precedente, oltre all'eventuale responsabilità penale, costituisce violazione espressa del presente regolamento.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente nel tempo.

## **Articolo 10**

### **Modalità di trasferimento delle salme**

Il trasporto di salma, per il periodo di osservazione, dal luogo del decesso alla camera mortuaria della struttura sanitaria, all'obitorio o al deposito di osservazione del comune, alla sala del commiato, o all'abitazione del defunto o dei suoi familiari, deve essere eseguito, previo nullaosta del medico curante o di un sanitario appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito veicolo dotato delle caratteristiche di cui all'art. 37 del R.R. 6/2004; su detto veicolo sono adottate, anche temporaneamente, idonee misure per impedire la visione della salma dall'esterno.

## **Articolo 11**

### **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto per e da altro Stato è regolamentato dalla normativa nazionale vigente tempo per tempo.

## **Articolo 12**

### **Trasporto di ceneri e resti**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante

nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

### **Articolo 13** **Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si confermano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Articolo 14** **Ubicazione cimitero**

Il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero ubicato in Via Salvetti.

#### **Articolo 15** **Disposizioni generali – Vigilanza**

È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Quest'ultima autorizzazione è rilasciata dalla Regione.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

All'Ufficio Tecnico Comunale compete la vigilanza sui lavori di carattere edilizio nonché competono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere, sugli impianti e sul materiale in genere di proprietà o competenza del comune e sulla sorveglianza delle medesime attività svolte dai privati.

Le attività di polizia interna sono di competenza della polizia locale.

#### **Articolo 16** **Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero, compatibilmente con gli spazi disponibili, è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei

resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 17** **Ammissione nel cimitero**

Nei cimiteri comunali sono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- f) persone che non avevano nel Comune la residenza per causa di forza maggiore (es. casa di riposo, case di cura, ecc.) e la cui precedente residenza era nel Comune;
- g) soggetti non residenti nel Comune per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio.

### **Articolo 18** **Regime particolare**

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cimiteri comunali possono essere ricevuti, compatibilmente con gli spazi disponibili e previa stipula di concessione cimiteriale, i cadaveri di persone non rientranti nelle precedenti casistiche.

La Giunta Comunale, accertato l'eventuale graduale venir meno dell'abbondante disponibilità di sepolture, dispone la sospensione della facoltà in deroga al precedente comma.

### **Articolo 19** **Comportamento all'interno dei cimiteri**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso nei Cimiteri:

- a) ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni che non sono accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
- c) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente e che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del cimitero;
- d) ai veicoli a motore e non di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta preventiva autorizzazione dal Responsabile del Servizio;

Le persone con ridotta capacità motoria sono autorizzate ad accedervi con l'apposita carrozzella in loro dotazione o in casi eccezionali per ragioni oggettive di particolare gravità e irripetibili con veicolo a motore previo autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

E' vietato introdurre nel cimitero cani od altri animali, ceste, valige, contenitori voluminosi di qualsiasi specie, salvo il caso in cui, previa autorizzazione preventiva del personale cimiteriale, essi contengano oggetti da collocare sulle tombe; è altresì vietato svolgere all'interno del cimitero attività commerciali di qualsiasi tipo da parte dei privati e attività di questua.

E' altresì vietato all'interno del cimitero fare uso di scale o altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dal comune, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, correre;
- b) entrare con animali, biciclette, motocicli o altri veicoli a motore non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui o dal deposito corone, fiori, piantine, ornamenti, nonché rimuovere dalle tombe senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio lapidi ed oggetti decorativi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sulle tombe e insudiciare;
- g) appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- h) calpestare e danneggiare le aiuole, alberi e giardini scrivere sulle lapidi o sui muri, sporcare i monumenti;
- i) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta d'uso;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di persone non preventivamente autorizzate dal Responsabile del servizio;

Chiunque violasse le norme di cui sopra o tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto del cimitero, o dalla Polizia Locale del Comune, identificato ed espulso dal cimitero oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

## **CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Articolo 20 Inumazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'inumazione in campo comune ha luogo partendo da una estremità e successivamente procedendo, fila per fila, senza soluzione di continuità.
- b) sono private le sepolture per inumazioni trentennali effettuate in aree in concessione.

### **Articolo 21 Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di resti o ceneri in opere murarie (cellette ossario o cinerarie) costruite dal Comune all'interno del Cimitero.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

**Articolo 22**  
**Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie sono svolte normalmente in qualunque periodo dell'anno **preferibilmente dal mese di ottobre a quello di aprile.**

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.

È compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Fatta salva la possibilità di cremazione, da stabilirsi a cura dell'ufficiale di stato civile nel rispetto dei meccanismi stabiliti dall'art. 3 del DPR 254/03, se, nel corso delle esumazioni ordinarie, è accertata la mancata completa mineralizzazione del cadavere, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi reperiti nella buca potranno permanere nella stessa fossa originaria o essere trasferiti in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile.

**Articolo 23**  
**Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione da inviare agli interessati e da pubblicare all'albo pretorio on line con congruo anticipo.

**Articolo 24**  
**Esumazione straordinaria**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione comunale, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

La presenza del personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

**Articolo 25**  
**Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 10 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 10 anni;
- b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione, previa

domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Fatta salva la possibilità di cremazione, da stabilirsi a cura dell'ufficiale di stato civile nel rispetto dei meccanismi stabiliti dall'art. 3 del DPR 254/03, se, nel corso delle esumazioni ordinarie, è accertata la mancata completa mineralizzazione del cadavere esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

## **Articolo 26**

### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalle tariffe vigenti.

## **Art. 27**

### **Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte dalle esumazioni e dalle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

## **Articolo 28**

### **Disposizioni cautelative**

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, fatti salvi i casi di urgenza su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, vengono effettuate previa chiusura del cimitero, alla presenza dei soli familiari o di persone da esse incaricate."

Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualsiasi forma e modo l'abbia espressa.

In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti nonché conviventi.

Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, illuminazione votiva o quant'altro) si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di cointestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **Articolo 29**

### **Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 30** **Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni devono essere rimossi a cura e spese dei concessionari entro 7 giorni dalla data fissata per l'esumazione, in caso contrario passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura di cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

## **CAPO IV - CREMAZIONE**

### **Articolo 31** **Cremazione**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 79 comma primo del D.P.R. 10.09.90 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incarico, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Il trasporto delle urne cinerarie, fermo restando le disposizioni di cui agli artt. 24 – 27,28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il verbale di consegna dell'urna cineraria rilasciata dal crematorio che ha eseguito la cremazione, unitamente al provvedimento del Sindaco che ha autorizzato il trasporto, è prodotto al servizio di custodia del Cimitero e dovrà essere conservato unitamente al permesso di sepoltura.

### **Articolo 32** **Urne cinerarie**

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, in caso di parti anatomiche riconoscibili, i dati identificativi delle stesse.

A richiesta degli interessati ed in base alla concessione le urne sono collocate nel cimitero del Comune, collocate negli ossari in numero pari alla capienza massima degli stessi, nonché in tutte le altre sepolture o in cinerario comune.



### **Articolo 33** **Consegna e affidamento delle ceneri**

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Il luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato (nicchia, teca, ecc.) dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

### **Articolo 34** **Dispersione delle ceneri**

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel rispetto dell'art. 13 del Reg. reg. n. 6/2004 modificato ed integrato dal R.R. n. 1/2007.

La dispersione può avvenire:

- a) in un'area del cimitero comunale all'aperto se a ciò destinata e denominata "Giardino delle Rimembranze";
- b) nel cinerario comune che verrà collocato all'interno del cimitero di Caiolo;
- c) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario;
- d) nei laghi, nei tratti liberi da manufatti, a distanza di 50 metri dalla riva.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada.

**Articolo 35**  
**Orario**

Il Responsabile del Servizio se necessario, previo parere conforme del Sindaco, può eventualmente stabilire orari di apertura del cimitero.

**Articolo 36**  
**Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

**Articolo 37**  
**Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi comuni**

Sulle tombe private e su quelle dei campi comuni a richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune la posa di lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di cm. 50 (cinquanta) o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

**Articolo 38**  
**Fiori e piante ornamentali**

E' consentito il collocamento di piante e fiori, che non invadano con le fronde le tombe o i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.

**Articolo 39**  
**Materiali ornamentali**

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano

epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### **Articolo 40** ***Sepulture private***

Le modalità di sepolture presenti nel cimitero comunale sono a sistema di inumazione o tumulazione individuale e di distinguono in:

- aree;
- cellette ossario;
- cellette cinerarie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione nonché il numero di posti salma;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ic;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### **Articolo 41** **Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 30 anni per le aree destinate alle sepolture private a pagamento (individuali o biposto);
- b) in 30 anni per le cellette ossario e le cellette cinerarie.

Alla scadenza delle concessioni, a richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui alle tariffe vigenti al momento del rinnovo.

Per motivate esigenze, può essere disposta dal Comune non il rinnovo ma la proroga della concessione per un periodo di tempo inferiore a quello iniziale. In questo caso è dovuta una tariffa calcolata in modo proporzionale a quella stabilita per il rinnovo.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

#### **Articolo 42** **Modalità di concessione**

La sepoltura, individuale privata, può concedersi solo in presenza della salma per le aree, dei resti o delle ceneri per le cellette ossario e/o cinerarie.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del coniuge superstite del defunto.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Articolo 43** **Uso delle sepolture private**

Per le sepolture private (individuali o biposto) gli ascendenti e discendenti in linea retta del defunto, avranno diritto ad inumare con lo stesso, qualora lo richiedano, le urne contenenti le loro ceneri, senza versamento di corrispettivo alcuno.

Per i collaterali e gli affini tale inumazione potrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **CAPO II – SUBENTRI - RINUNCE**

#### **Articolo 44** **Subentri**

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi diritto, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Nulla è dovuto per l'aggiornamento dell'intestazione.

Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

#### **Articolo 45**

##### **Rinuncia a concessione a tempo determinato**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In ogni caso, al concessionario, nulla sarà dovuto a titolo di rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Articolo 46**

##### **Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi il responsabile del servizio revoca la concessione in essere, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 47**

##### **Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.

**Articolo 48**  
**Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

**Articolo 49**  
**Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

**Articolo 50**  
**Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Il monumento definitivo non può essere autorizzato prima di un anno dalla data della tumulazione.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'addetto/custode del cimitero.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

## **Articolo 51**

### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Articolo 52**

### **Vigilanza**

Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

## **Articolo 53**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b>
---

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE</b>
------------------------------------

## **Articolo 54**

### **Mappa**

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

## **Articolo 55**

### **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **Articolo 56**

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **Articolo 57**

### **Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 56, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.



## **Articolo 58** **Scadenziario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 59** **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Articolo 60** **Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, cellette ossario e/o cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di lapidi, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Articolo 61** **Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Articolo 62** **Norma transitoria**


Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa Pansoni




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che, il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 28 NOV. 2017 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 28 NOV. 2017

IL MESSO COMUNALE  
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Annalisa PANSONI



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 28 NOV. 2017



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Annalisa Pansoni

